

Al contrario, le acque di falda restano soggette alle procedure ordinarie

Per le bonifiche dei siti inquinati prevista una procedura semplificata

di **Andrea Martelli**, avvocato in Milano, *Chilosi Martelli - Studio Legale Associato*

Novità assoluta per il settore delle bonifiche dei siti contaminati. È quanto dispone l'art. 13, D.L. n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014, che prevede una serie di semplificazioni degli interventi di risanamento ambientale, allo scopo di favorire una maggiore celerità nell'avvio degli interventi di risanamento ambientale e nella conclusione dell'iter procedurale. In particolare, stando almeno al tenore letterale del nuovo art. 242-bis, D.Lgs. n. 152/2006, la vera novità risiede nel fatto che, limitatamente al suolo, il progetto di bonifica non dovrà essere sottoposto al vaglio preliminare delle autorità, alle quali, è, infatti, riservato esclusivamente un controllo *ex-post* sui risultati raggiunti mediante gli interventi autonomamente decisi dall'operatore. Inoltre, viene messa in atto una sorta di "inversione procedimentale" rispetto alle procedure ordinarie, laddove il piano di caratterizzazione, da primo documento tecnico da elaborare e presentare, nella nuova procedura semplificata diventa l'ultimo documento, preceduto dal progetto di bonifica. Infine, è stato opportunamente innalzato da dodici a diciotto mesi il termine, pur breve, entro cui le operazioni di bonifica devono essere concluse. Su molti aspetti la nuova normativa, tuttavia, non appare sufficientemente chiara, né adeguatamente coordinata con le altre disposizioni in materia di bonifica, circostanza che, in assenza di chiarimenti, potrebbe inficiare in parte la portata innovativa e la diffusione della riforma.

BONIFICA SITI INQUINATI - PROCEDURA SEMPLIFICATA - VANTAGGI EFFETTIVI E CRITICITÀ

Una delle più significative innovazioni sancite dall'art. 13, D.L. n. 91/2014 (confermata, pur con qualche modifica, dalla legge di conversione n. 116/2014) è senza dubbio l'avvenuta introduzione di una specifica "procedura semplificata" per le operazioni di bonifica dei siti contaminati. Si tratta, infatti, di una novità assoluta, destinata probabilmente a incidere in modo profondo sulle consolidate - e spesso tutt'altro che efficaci - prassi adottate nelle operazioni di bonifica, con la quale il legislatore ha inteso, mediante la radicale "de-burocrazia" di alcuni passaggi, favorire una maggiore celerità nell'avvio e nella conclusione degli interventi di risanamento ambientale.

Dal 21 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 91/2014, (ma già quest'ultimo, in vigore dal 25 giugno 2014,

lo prevedeva), gli operatori possono dunque optare, in alternativa alle procedure (ora menzionate come "ordinarie") di cui agli articoli 242 e 252, D.Lgs. n. 152/2006, per la procedura semplificata disciplinata dal nuovo art. 242-bis del medesimo decreto, il quale, peraltro, per espressa previsione della normativa, si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014.

La nuova procedura semplificata di bonifica

Secondo il **comma 1** dell'art. 242-bis, D.Lgs. n. 152/2006 «l'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentra-